



DELTA


GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES PILLAR TWO

Maricla Pennesi


ANDERSEN

www.deltaassociation.co.uk

Agenda



Premessa

Le **Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules** (introdotte nell'ordinamento dell'Unione Europea con la **Direttiva UE 2022/2523**) prevedono un sistema coordinato di tassazione volto a garantire che i grandi gruppi di imprese multinazionali (MNE) paghino un livello minimo di imposte sul reddito in ciascuna delle giurisdizioni in cui operano. A tal fine, viene prevista un'imposta integrativa (**Top-up Tax**) sugli utili di una giurisdizione ogni volta che l'aliquota effettiva di imposta (**Effective Tax Rate**), determinata su base giurisdizionale, sia inferiore all'aliquota minima d'imposta (pari al 15%).

La determinazione dell'eventuale imposta integrativa dovuta è condotta sulla base dei seguenti step:

Step 1

Individuazione dei gruppi multinazionali

Individuazione dei gruppi multinazionali e dei gruppi nazionali su larga scala rientranti nell'ambito di applicazione delle *GloBE Rules* e della Direttiva e delle giurisdizioni in cui le entità costitutive del gruppo sono situate.

Step 2

Determinazione del *GloBE Income or Loss*

Determinazione del reddito o della perdita qualificante di ciascuna entità costitutiva.

Step 3

Determinazione delle *Adjusted Covered Taxes*

Determinazione delle imposte rilevanti di ciascuna entità costitutiva.

Step 4

ETR e TUT

Determinazione dell'aliquota effettiva di imposta per ciascuna giurisdizione (*Jurisdictional Effective Tax Rate*) e determinazione dell'eventuale imposta integrativa dovuta (*Jurisdictional Top-up Tax*).

Step 5

IIR e UTPR

Applicazione dell'imposta integrativa dovuta secondo l'*Income Inclusion rule* e la *Under Taxed Profit rule*.

L'IIR sarà applicabile negli Stati membri dell'UE per gli esercizi fiscali che iniziano il 31 dicembre 2023 o successivamente, mentre l'UTPR per gli esercizi fiscali che iniziano il 31 dicembre 2024 o successivamente. Questo per consentire alle giurisdizioni di Paesi terzi di applicare l'IIR nella prima fase di attuazione.

Implementazione

Final legislation

European Union

Japan

Mauritius

Qatar

South Korea

United Kingdom

Draft legislation

Canada

Czech Republic

Denmark

Finland

Germany

Ireland

Liechtenstein

Luxembourg

Netherlands

New Zealand

Norway

Slovakia

Slovenia

Sweden

Switzerland

Vietnam

Intention to implement

Australia

Bahamas

Belgium

Bulgaria

Gibraltar

Guernsey

Hong Kong

Indonesia

Isle of Man

Jersey

Malaysia

Singapore

South Africa

Spain

Thailand

United Arab Emirates

Individuazione dei gruppi multinazionali

Step 1

Individuazione dei gruppi multinazionali

Gruppi multinazionali di imprese che hanno conseguito in almeno due dei quattro anni fiscali immediatamente precedenti un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro (*consolidated revenue threshold*), così come risultante dal bilancio consolidato redatto dalla entità controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity – UPE*).

La Direttiva UE 2022/2523 include nel campo di applicazione anche i **gruppi nazionali su larga scala**.

Sono altresì previste regole particolari per **fusioni** e **scissioni**.

È prevista, inoltre, un'esclusione dall'applicazione dell'IIR e dell'UTPR per i gruppi MNE e i gruppi nazionali su larga scala nella **fase iniziale della loro attività**. In particolare, la TUT è ridotta a zero:

- nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo MNE;
- nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Step 2

Individuazione delle entità costitutive

Entità costitutiva: qualsiasi entità di un gruppo MNE o di un gruppo nazionale su larga scala e qualsiasi PE di un'entità principale.

Ultimate Parent Entity (UPE)

Intermediate Parent Entity (IPE)

Partially-Owned Parent Entity (POPE)

Individuazione dei gruppi multinazionali (segue...)

Step 3

Entità escluse, *Safe harbours* e *De minimis exclusion*

Rientrano fra le **entità escluse**: (a) enti governativi, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione, fondi di investimento, veicoli di investimento immobiliare che siano UPE, (b) le entità possedute per almeno il 95% da una o più entità escluse e la cui attività consiste esclusivamente nella detenzione di attività o nell'investimento di fondi a beneficio dell'entità esclusa o consiste in attività ausiliarie rispetto a quelle dell'entità esclusa, (c) le entità possedute per almeno l'85% da una o più entità escluse, a condizione che la totalità del reddito sia costituita da dividendi esclusi o da utili o perdite azionari esclusi che non vengono considerati ai fini del calcolo del *GloBE Income*.

È, in ogni caso, prevista un'opzione quinquennale per trattare tali entità controllate alla stregua di entità costitutive.

GloBE Safe Harbours: il *Transitional CbCR Safe Harbour* è concepito come una misura a breve termine che esclude di fatto le operazioni di un'impresa multinazionale in alcune giurisdizioni a basso rischio dall'ambito di applicazione del *GloBE* nei primi anni. Il *Safe harbour* consentirebbe a un'impresa multinazionale di evitare di effettuare calcoli dettagliati del *GloBE* in relazione a una giurisdizione se è in grado di dimostrare, sulla base del suo CbCR qualificato e dei dati contabili finanziari, che in quella giurisdizione ha ricavi e redditi inferiori alla soglia *de minimis*, un ETR pari o superiore a un tasso concordato, o nessun profitto in eccesso dopo aver escluso i profitti ordinari.

De minimis exclusion: non è dovuta alcuna *Top-up Tax* se la media del fatturato conseguito nell'annualità corrente e nelle due precedenti da tutte le entità costitutive residenti in una determinata giurisdizione è inferiore a 10 milioni di euro e se la media del rispettivo *GloBE Income* è inferiore a 1 milione di euro.

Step 4

Individuazione della giurisdizione di localizzazione di ciascuna entità costitutiva


L'**entità costitutiva** si considera localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente ai fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, costituzione o analoghi criteri.

Regole speciali sono dettate per le **entità fiscalmente trasparenti**.

La **PE** si considera localizzata nella giurisdizione in cui è considerata tale e soggetta a tassazione. Regole speciali sono dettate per le PE non soggette a tassazione.

Flow chart di controllo applicazione GMT

Identificazione del contribuente nell'UE



Calcolo Top-up Tax

L'IIR sarà applicabile negli Stati membri dell'UE per gli esercizi fiscali che iniziano il 31 dicembre 2023 o successivamente, mentre l'UTPR per gli esercizi fiscali che iniziano il 31 dicembre 2024 o successivamente. Questo per consentire alle giurisdizioni di Paesi terzi di applicare l'IIR nella prima fase di attuazione.

Definizioni

- **Ultimate Parent Entity (UPE):** (a) un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o (b) l'entità principale di un Gruppo MNE.
- **Intermediate Parent Entity (IPE):** un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso Gruppo MNE o Gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come UPE, POPE, PE o società di investimento.
- **Partially-Owned Parent Entity (POPE):** un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità dello stesso Gruppo MNE o Gruppo nazionale su larga scala, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20% da persone che non sono entità costitutive del Gruppo MNE o del Gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come UPE, PE o entità di investimento.

Alcuni esempi applicazione

In relazione all'identificazione del contribuente nell'UE, le GloBE Model Rules prevedono diversi casi a seconda della struttura del gruppo MNE e della localizzazione della Parent Entity:


UPE nell'UE

Se l'UPE è localizzata nell'UE, sarà tenuta a sostenere l'obbligo primario di applicare l'IIR alla sua quota imputabile di TUT relativa a tutte le entità costitutive a bassa imposizione (LTCE) del gruppo MNE, siano esse localizzate nell'UE o in Paesi terzi.

IPE/POPE nell'UE con UPE al di fuori dell'UE

Se l'UPE non è localizzata nell'UE, le LTCE del gruppo MNE localizzate nell'UE verrebbero effettivamente prese in considerazione dall'UPE del Paese terzo se quest'ultimo dispone di un'IIR qualificata.

Tuttavia, se nell'UE è localizzata almeno una POPE o un'IPE (se la giurisdizione in cui è localizzata l'UPE non applica un'IIR qualificata), l'IPE/POPE sarà tenuta a sostenere l'obbligo di applicare l'IIR alla sua quota imputabile di TUT in relazione alle LTCE detenute direttamente o indirettamente e localizzate nell'UE o in Paesi terzi.



Determinazione del *GloBE Income or Loss*

Step 1

Determinazione del risultato contabile netto dell'entità costitutiva

Il punto di partenza per la determinazione della base imponibile *GloBE* è l'utile o la perdita di una entità costitutiva, così come determinato per la preparazione del bilancio consolidato dell'*Ultimate Parent Entity*, ma prima di qualsiasi rettifica di consolidamento.

Determinazione del *GloBE Income or Loss* (segue...)

Aggiustamenti applicabili al risultato contabile netto

Step 2

L'utile o la perdita contabili netti dell'entità costitutiva deve essere rettificato al fine di eliminare una serie di differenze contabili e fiscali comuni. Tra i principali **aggiustamenti** vi sono:

- (+/-) Spese fiscali nette;
- (-) Dividendi esclusi;
- (+/-) Plus/minusvalenze escluse;
- (+) Spese inammissibili per principio (pagamenti illegali e sanzioni superiori a 50.000 euro);
- (+/-) Spese per remunerazioni in azioni fiscalmente deducibili (e.g. *stock option*);
- (+/-) Utili o perdite asimmetrici in valuta estera;
- (+/-) Errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili.

Sono previste **specifiche disposizioni** con riferimento alle seguenti casistiche:

- l'opzione di "spalmare" l'effetto delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di attività materiali locali su un arco temporale massimo di cinque anni, in modo tale da mitigare l'effetto che il riconoscimento dell'intero utile in un solo anno avrebbe sull'ETR del gruppo;
- l'opzione che consente l'applicazione di un trattamento contabile consolidato alle entità costitutive appartenenti allo stesso gruppo multinazionale e situate nella stessa giurisdizione. L'attivazione di questa opzione determinerebbe l'eliminazione dal *GloBE Income* di reddito, spese, utili e perdite derivanti da transazioni intercorse tra le entità costitutive, così come le operazioni infragruppo verrebbero eliminate nel processo di consolidamento dei bilanci del gruppo.

L'articolo 3.3 delle *Model Rules* esclude dal calcolo del *GloBE Income* sia il reddito che le perdite associati allo svolgimento di un'**attività di trasporto marittimo internazionale** da parte delle entità costitutive, sia il reddito e le perdite derivanti da attività ausiliare.

Determinazione del *GloBe Income or Loss* (*segue...*)


Step 3

Allocazione dell'utile o della perdita in presenza di stabili organizzazioni o entità fiscalmente trasparenti

Al fine di evitare il duplice computo o il mancato computo del **reddito imputabile a stabili organizzazioni o entità fiscalmente trasparenti**, è previsto che il reddito (o la perdita qualificante) sia ripartito fra la stabile organizzazione e l'entità principale, ovvero sia attribuito ai proprietari di un'entità fiscalmente trasparente, sulla base delle disposizioni fiscali locali.

Determinazione dell'*Effective Tax Rate* e dell'eventuale *Top-up Tax* dovuta

STEP 1:
determinazione
dell'ETR
giurisdizionale



Determinazione dell'Effective Tax Rate e dell'eventuale Top-up Tax dovuta

STEP 2: determinazione della TUT giurisdizionale

Substance Based Income Exclusion: porzione di reddito corrispondente ai profitti rutinari definita dalle *GloBE Rules* e dalla Direttiva come una porzione di sostanza economica dell'investimento realizzato in una determinata giurisdizione da escludere dalla formazione dell'importo dovuto a titolo di TUT e da calcolare tramite applicazione di un coefficiente al costo di alcuni compensi lavorativi e *asset* materiali impiegati.

Jurisdictional Excess Profit =
GloBE Income – Substance Based Income Exclusion



Top-up Tax % =
Minimum rate – Jurisdictional ETR



Qualified Domestic Minimum Top-up Tax




Jurisdictional Top-up Tax

Qualified Domestic Minimum Top-up Tax: imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione e che consentirebbe a tale giurisdizione di recuperare la TUT riferibile al proprio ordinamento, riducendola o azzerandola del tutto.

Determinazione dell'*Effective Tax Rate* e dell'eventuale *Top-up Tax* dovuta (segue...)

STEP 3: allocazione della *Jurisdictional Top-up Tax* tra le *low-taxed constituent entities* della giurisdizione




Determinazione dell'*Effective Tax Rate* e dell'eventuale *Top-up Tax* dovuta (segue...)

STEP 4:
determinazione
della quota di TUT
allocabile alle
Parent Entities



Esempi

IIR - UPE



1. ITAco ha il controllo su CO₁ e CO₂? **Sì**
2. CO₁ e CO₂ possono considerarsi *low-taxed* (ETR < 15%)? **Sì**
3. Giurisdizione A applica una QDMT? **No**
4. ITAco è la *Ultimate Parent Company*? **Sì**



IIR applicato al livello di ITAco

$$(1.000 + 2.000) * (15\% - 10\%) = \text{EUR } 150$$


Allocato nel modo seguente

$$\rightarrow \text{CO}_1 : (1.000 / 3.000) * 150 = \text{EUR } 50$$

$$\rightarrow \text{CO}_2 : (2.000 / 3.000) * 150 = \text{EUR } 100$$

Esempi

IIR - IPE



1. B ha il controllo di ITAcO? **No, ha soltanto il 40%**
2. C può considerarsi *low-taxed* (ETR < 15%)? **Sì**
3. Giurisdizione C applica una QDMT? **No**
4. ITAcO è la *Intermediate Parent Company*? **Sì**



IIR applicato al livello di ITAcO


$$2.000 * (15\% - 10\%) = \text{EUR } 100$$

TUT prelevata al livello di B?

→ No, dato che solamente il 40% è di B e ITAcO detiene il 100% di C e in funzione dell'IIR *offset mechanism* B non preleva ulteriore TUT.

Esempi

IIR - POPE



1. C può considerarsi *low-taxed* (ETR < 15%)? **Sì**
2. Giurisdizione C applica una QDMT? **No**
3. ITAco è una *partially owned parent company*? **Sì**



IIR applicato al livello di ITAco

$$2.000 * (15\% - 10\%) = \text{EUR } 100$$

TUT prelevata al livello di B?

→ No, B è una IPE e non è obbligata ad applicare IIR, dato che la UPE è A e la POPE è ITAco.

TUT prelevata al livello di A?

→ No, A applica IIR, ma è ITAco a prelevare TUT su C in forza della sua partecipazione del 100%, quindi A, in funzione dell'IIR *offset mechanism* non preleva ulteriore TUT su C.

Interazione fra norme CFC e *Global Minimum Tax*

Art. 4.3 Model Rules

Nel calcolo delle *covered taxes* di una giurisdizione devono essere prese in considerazione anche le imposte che la controllante di un'entità costitutiva ivi stabilita abbia versato nel proprio Stato di residenza in applicazione della normativa CFC.

In pratica, le imposte versate dalla società controllante in relazione alla propria controllata CFC vengono considerate quali imposte da attribuire alla giurisdizione della CFC ai fini del calcolo dell'ETR.

Meccanismo

Il meccanismo di attribuzione dispone una limitazione in relazione all'importo dell'imposta da assegnare alla CFC sotto forma di *covered tax* per quanto concerne i ***passive income***.

In particolare, l'ammontare delle imposte assegnate alla CFC è limitato al minore fra:

- l'importo delle imposte CFC attribuibili ai *passive income* e
- la *Top-up Tax* applicabile nella giurisdizione della CFC ai *passive income* attribuiti alla capogruppo e soggetti ad imposta in base alle regole CFC nel Paese di quest'ultima.

Interazione fra norme CFC e *Global Minimum Tax* (*segue...*)

CFC e
QDMTT

Problema: ai fini del calcolo dell'ETR delle entità costitutive, le imposte pagate a titolo di CFC nei Paesi di residenza delle controllanti devono essere considerate in aumento del *basket* delle imposte delle controllate da indicare al numeratore del rapporto ETR. Un utilizzo generalizzato di discipline CFC può attribuire alle giurisdizioni dell'UPE o della IPE la capacità di provvedere in via prioritaria a riempire con le proprie imposte il *basket* del numeratore fino ad azzerare il differenziale di tassazione della controllata prima che il Paese di residenza possa intervenire a recuperarlo con la *Qualified Domestic Minimum Top Up Tax* (QDMTT) a seguito dell'emersione della TUT.

L'OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS*, in data 1° febbraio 2023, ha approvato la nuova **Administrative Guidance sul Pillar Two**, all'interno della quale è stato chiarito che il *push down* delle imposte CFC non si applica ai fini del calcolo della TUT da recuperare con la QDMTT ad opera del Paese della entità costitutiva, il quale conserva pertanto la priorità d'intervento a tutela della propria capacità a competere lealmente con *tax policy* coerenti ed adeguate.

L'istituto mantiene invece validità, nel senso che le regole CFC continueranno ad alimentare il *basket* delle *covered taxes* al numeratore del rapporto espressivo dell'ETR, ai fini del calcolo della TUT da recuperare con le regole IIR/UTPR in ipotesi di inesistenza ovvero insufficienza della QDMTT.

Interazione fra norme CFC e *Global Minimum Tax* (segue...)

Dottrina
antibuso
CGUE

Il meccanismo di funzionamento dell'IIR, concepita per assicurare che ogni entità costitutiva sia tassata mediante l'applicazione di un'aliquota minima d'imposta pari al 15% da parte di sue controllanti, dirette o indirette, è simile a quello dettato in tema di CFC.

Cadbury Schweppes: la CGUE ha sancito la contrarietà alla libertà di stabilimento di un regime CFC in base al quale si realizza l'inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, *«a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate a eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta»*.

X GmbH: per costruzione di puro artificio si deve intendere *«qualsiasi operazione il cui obiettivo principale o di cui uno degli obiettivi principali consista nel trasferimento artificioso degli utili generati da attività svolte sul territorio di uno Stato membro verso Paesi terzi a basso livello di imposizione»*.

La Direttiva prende in considerazione anche i **«gruppi nazionali su larga scala»**. L'art. 5, comma 2, prevede che gli Stati membri debbano garantire che *«se un'entità costitutiva che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale»* così prevedendo, di fatto, l'assoggettabilità di sussidiarie domestiche, oltreché estere, all'IIR.

In base all'attuale formulazione della Direttiva, la previsione dell'applicabilità dell'IIR tanto alle entità costitutive estere, quanto a quelle nazionali, fornisce una protezione da possibili profili di incompatibilità con le libertà fondamentali.

A differenza della disciplina CFC, **il Pillar 2 non prevede alcuna causa di disapplicazione in presenza di un'attività economica effettiva.** Né, d'altra parte, tale esimente può essere identificata nella *Substance based income exclusion rule* in quanto quest'ultima, non coordinata con le regole CFC, prevede che:

- solamente la sostanza fisica concorre ad escludere una porzione di reddito conseguito da un'entità costitutiva dall'applicazione dell'IIR e
- solo una percentuale di alcuni asset materiali e alcuni costi salariali concorre a ridurre la TUT.

Interazione fra *arm's length principle* e *Global Minimum Tax*

Le *GloBE Model Rules* richiedono che le transazioni tra le entità costitutive del gruppo siano valutate coerentemente con il principio di libera concorrenza e registrate allo stesso prezzo ai fini *GloBE* per tutte le entità costitutive che sono parti della transazione.

Pertanto, qualsiasi operazione tra **entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse** che non è registrata per lo stesso importo nella contabilità finanziaria di entrambe le entità costitutive e che non è conforme al principio di libera concorrenza deve essere aggiustata in modo da essere registrata per lo stesso importo ed esser conforme a detto principio.

Per quanto concerne le **entità costitutive situate nella stessa giurisdizione**, pur non essendo richiesti aggiustamenti per conformare le transazioni infragruppo all'*arm's length principle*, viene prevista l'applicazione del principio di libera concorrenza alle transazioni infragruppo puramente domestiche ove la vendita o altro trasferimento di attività abbia generato una perdita e quest'ultima venga considerata nella determinazione del *GloBE Income or Loss*.


L'art. 3.2.3 richiede una rettifica dell'utile o della perdita netta contabile per evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione ai sensi delle regole *GloBE* quando il reddito imponibile di una o più entità costitutive che sono parti di una transazione controllata (controparti) è determinato utilizzando un prezzo di trasferimento diverso da quello utilizzato nella contabilità finanziaria.

Tali differenze possono verificarsi nei casi in cui:

- sia stato concordato un APA unilaterale;
- un'entità costitutiva presenta una dichiarazione dei redditi nell'ambito di un sistema di autovalutazione che comprende rettifiche contabili per conformarsi alle norme nazionali sui prezzi di trasferimento; oppure
- un'autorità fiscale contesta e rettifica il prezzo di trasferimento utilizzato nella dichiarazione dei redditi locale di una delle entità costitutive.

Art. 3.2.3
Model Rules

Interazione fra *arm's length principle* e *Global Minimum Tax* (segue...)



£1,000 payment for services

(rettifica unilaterale del Paese A di -£300)

Scenario 1


Si supponga che l'autorità fiscale del Paese A effettui una rettifica unilaterale dei prezzi di trasferimento che riduca di £300 la spesa rilevata dall'entità A ai fini fiscali, portandola a £700.

In questo caso, se le regole del *GloBE* considerassero solo gli utili contabili delle entità senza effettuare una rettifica dei prezzi di trasferimento, £300 di reddito sarebbero tassate due volte:

- in primo luogo, in base al sistema fiscale nazionale del Paese A, che consente solo una deduzione di £700; e
- in secondo luogo, attraverso la *Top-up Tax* pagata in relazione all'Entità B, che riconosce l'intero pagamento di £1,000.

Per evitare ciò, le norme adottano la rettifica unilaterale effettuata dal Paese A (riducendo così la spesa contabile dell'Entità A e aumentando il suo profitto) e apportano una rettifica corrispondente al reddito *GloBE* dell'entità B, riducendolo a £700.

Interazione fra *arm's length principle* e *Global Minimum Tax* (segue...)



Scenario 2

Supponiamo ora che l'autorità fiscale del Paese B effettui una rettifica unilaterale dei prezzi di trasferimento che aumenta di £200 il reddito rilevato dall'entità B, ai fini fiscali, portandolo a £1,200.

Questa volta l'adozione della rettifica unilaterale, e la corrispondente rettifica delle spese dell'entità A, ai fini *GloBE*, porterebbe a tassare due volte £200 di reddito:

- in primo luogo, in base al sistema fiscale nazionale del Paese A, che consente solo una deduzione per il pagamento di £1,000 (un risultato che non è influenzato dalla rettifica corrispondente del *GloBE*); e
- in secondo luogo, attraverso la *Top-up Tax* pagata in relazione all'entità B, che avrebbe rettificato il reddito *GloBE* di £1,200.

L'aggiustamento unilaterale effettuato dal Paese B viene quindi ignorato ai fini *GloBE* - il reddito contabile dell'entità B non viene incrementato, così come non viene incrementata la spesa contabile dell'entità A. Nella misura in cui l'entità B paga le imposte nazionali su una misura maggiore di profitto, tale imposta aggiuntiva aumenta il suo ETR *GloBE*.



DELTA

**THANK
YOU**

Maricla Pennesi


ANDERSEN

www.deltaassociation.co.uk